

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.48005833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F./P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

Sede operativa

C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393

E-mail: ce@cimaonline.com - Internet: www.cimaonline.com

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**l' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO
N° 0161/20764/13**

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

Calzatura alla caviglia art. "DELFO - 743"

Fabbricante (vedi note):

COFRA S.R.L.

**VIA DELL'EURO 53/57/59
76121 BARLETTA BT**

Vigevano, 27/11/2013

Il Responsabile Certificazione CE DPI
del piede e della gamba
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20345:2011

Modello: B - calzatura alla caviglia

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 39 a 51 (punti francesi)

Identificazione della forma: B 499

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di: puntale metallico "AA160 (SMAL 1604)"
inserto antiperforazione metallico cod. "AS71N"
plantare estraibile cod. "SP-74-0009"





2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).

- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.
- EN 12568:2010 – Protettori del piede e della gamba – Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 2013\2520-2-RP-2	del	27/11/2013
C.I.M.A.C.	RP 2013\2520-2-RP-3	del	27/11/2013
C.I.M.A.C.	RP 2013\2520-2-RP-4	del	27/11/2013

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di calzatura alla caviglia art. "DELFO - 743" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20345:2011;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma EN ISO 20345:2011:
(Categoria S3)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

I componenti in cuoio e/o in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).

I componenti in metallo a contatto con il piede soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al tasso di cessione di nichel.



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni devono essere riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla “CE”
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell’articolo: DELFO
- designazione di tipo del fabbricante: 743
- i riferimenti normativi: EN ISO 20345:2011 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S3 - SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: “COFRA”
- la misura della calzatura.

6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- La marcatura del riferimento normativo e dei simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata devono essere adiacenti.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all’organismo di controllo o all’amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE”.
- Il fabbricante deve informare l’ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità del modello certificato rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta dell’ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nel prodotto che hanno effetto sulla conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell’attestato di certificazione CE.